



Provincia di Cremona

# **SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA**

*Aggiornato a settembre 2013*

## Normativa di riferimento

**Regio Decreto 8 ottobre 1931 n. 1604** (R.D. 1604/31) *“Testo Unico delle leggi sulla pesca”*

**Legge Regionale 05 dicembre 2008 n. 31** (L.R. 31/08) *“Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”* – Titolo IX *“Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione”* e succ. mod.

**Regolamento Regionale 22 maggio 2003 n. 9** (R.R. 9/03) *“Attuazione del Titolo IX della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) - Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione”* e succ. mod.

**Delibera Giunta Regionale del 23/01/04 n. 7/16065 (D.G.R. n. 7/16065)** Disposizioni a tutela della fauna ittica

**Piano Ittico Provinciale (P.I.P.)**

**Regolamento Pesca Provinciale (R.P.P.)**

**Regolamento Provinciale delle gare e manifestazioni di pesca (R.P.G.P.)**

**Regolamento Provinciale per l'immissione di ittiofauna nelle acque superficiali (R.P.II.)**



A cura del Settore Agricoltura e Ambiente e della Polizia Locale della Provincia di Cremona

Tutti i diritti di proprietà e di riproduzione - rielaborazione anche parziale dei testi - sono riservati alla Provincia di Cremona

Pubblicazione gratuita fuori commercio

## SOMMARIO

LICENZE DI PESCA _____	pag. 4
PERMESSO TURISTICO _____	pag. 4
DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA _____	pag. 4
PISCICOLTURA _____	pag. 4
ISTITUTI PISCATORI _____	pag. 5
NAVIGAZIONE _____	pag. 5
PESCA SUBACQUEA _____	pag. 5
PESCA NEL PORTO DEL CANALE NAVIGABILE _____	pag. 5
DERIVAZIONI D'ACQUA SUPERFICIALI _____	pag. 5
AREE PROTETTE _____	pag. 5
ATTREZZATURA DI PESCA DILETTANTISTICA _____	pag. 6
PERIODI E MISURE MINIME _____	pag. 7
CARP FISHING _____	pag. 7
ESCHE E PASTURE _____	pag. 7
GARE DI PESCA _____	pag. 7
CAMPI GARA FISSI PROVINCIALI _____	pag. 8
PESCA NOTTURNA _____	pag. 8
ATTREZZATURA E ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE _____	pag. 8
IMMISSIONE E REIMMISSIONE ITTIOFAUNA _____	pag. 9
ELETTROSTORDITORE _____	pag. 9
LINEE ELETTRICHE AEREE _____	pag. 9
CENTRI PRIVATI DI PESCA _____	pag. 9
ASCIUTTE DEI CORSI D'ACQUA _____	pag. 10
DIVIETI GENERALI _____	pag. 10
Legenda _____	pag. 12

	Tipologia della violazione	*Articolo violato L.R. 31/08	*Altre disposizioni violate	*Articolo sanzione L.R. 31/08 o altra legge	Sanzione min. - max Euro	Sanzione favorevole P.M.R. Euro	NOTE
L I C E N Z E D I P E S C A	Pescare sprovvisti di licenza B con attrezzi consentiti dal R.P.P. per la pesca dilettantistica	144 c.1	R.R. 9/03 art. 18 c.1 lett. B	147 c.1 lett. F	80,00 - 300,00	100,00	1 2
	Pescare sprovvisti di licenza A con attrezzi consentiti dal R.P.P. per la pesca professionale	144 c.1	R.R. 9/03 art. 18 c.1 lett. A	147 c.1 lett. F	160,00 - 600,00	200,00	1
	Pescare con la licenza (libretto) non in corso di validità da meno di 30 giorni	144 c.1	R.R. 9/03 art. 18 c.4	147 c.4	20,00 - 61,00	20,00	3
	Pescare con la licenza (libretto) non in corso di validità da più di 30 giorni	144 c.1	R.R. 9/03 art. 18 c.4	147 c.1 lett. A	20,00 - 61,00	20,33	3
	Pescare con licenza (libretto) in corso di validità, ma senza tassa regionale	144 c.2	R.R. 9/03 art. 18 c.4	147 c.1 lett. L	51,00 - 154,00	51,33	4 5
	Pescare con licenza (libretto) in corso di validità, ma con la tassa regionale scaduta	144 c.2	R.R. 9/03 art. 18 c.5	147 c.1 lett. L	51,00 - 154,00	51,33	4 5
PERMESSO TURISTICO	Pescare con permesso turistico scaduto	144 c.1	R.R. 9/03 art. 18 c.11 P.I.P.	147 c.1 lett. L	51,00 - 154,00	51,33	6 7
DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA	Pescare in un corso d'acqua soggetto a diritto esclusivo di pesca, senza il permesso del titolare o del concessionario	133 c.2	R.D. 1604/31 artt. 26 e 27	R.D. 1604/31 art. 33	20,00 - 103,00	34,33	8 9 10
PISCICOLTURA	Svolgere l'attività di piscicoltura o acquacoltura in assenza di autorizzazione Provinciale	134 c.1	-	147 c.1 lett. L	51,00 - 154,00	51,33	-

	Tipologia della violazione	*Articolo violato L.R. 31/08	Altre disposizioni violate	*Articolo sanzione L.R. 31/08 o altra legge	Sanzione min. – max Euro	Sanzione favorevole P.M.R. Euro	NOTE
I S T I T U T I  P I S C A T O R I	Pescare in zone di protezione e ripopolamento ittico	138 c.6 lett. E	P.I.P.	147 c.1 lett. G	154,00 – 464,00	154,67	11
	Pescare in zone di tutela ittica, violando le limitazioni gravanti su dette acque	138 c.6 lett. E 139 c.3	P.I.P.	147 c.1 lett. G	154,00 – 464,00	154,67	11
	Pescare in acque dove la pesca è vietata o violando le limitazioni gravanti su dette acque	138 c.6 lett. G	P.I.P.	147 c.1 lett. H	154,00 – 516,00	172,00	-
	Pescare in zone no kill o dove vige l'obbligo di reimmissione della trota marmorata, violando le limitazioni gravanti su dette acque	138 c.6 lett. G	P.I.P.	147 c.1 lett. H	154,00 – 516,00	172,00	-
	Pescare violando i divieti istituiti temporaneamente dalla Provincia	139 c.4 139 c.5	Provvedimento provinciale specifico	147 c.1 lett. G	154,00 – 464,00	154,67	11
NAVIGAZIONE	Navigare con imbarcazione a motore in acque dove non è consentito dal P.I.P.	138 c.6 lett. I 146/2	P.I.P.	147 c.1 lett. H	154,00 – 516,00	172,00	-
PESCA SUBACQUEA	Praticare la pesca subacquea	138 c.6 lett. K	P.I.P.	147 c.1 lett. H	154,00 – 516,00	172,00	12
PESCA NEL PORTO CANALE NAVIGABILE	Pescare nel Porto del Canale di Cr dove vige il divieto di pesca, compresa l'area del Mandracchio - dalle chiuse fino all'asta del fiume Po	146 c.2	P.I.P.	147 c.1 lett. H	154,00 – 516,00	172,00	13
DERIVAZIONI D'ACQUA SUPERFICIALI	Mancato rispetto delle prescrizioni poste a tutela dell'ittiofauna, inserite nel disciplinare di concessione della derivazione d'acqua superficiale, da parte del titolare dell'autorizzazione	141 c.1	D.G.R. n. 16065/04	147 c.1 lett C	1.032,00-6.197,00	2.064,00	-
AREE PROTETTE	Pescare in aree regionali o comunitarie protette dove è vietata o limitata, così come previsto dal PIP	139 c.8	P.I.P.	147 c.1 lett. G	154,00 – 464,00	154,67	11

	Tipologia della violazione	*Articolo violato L.R. 31/08	Altre disposizioni violate	*Articolo sanzione L.R. 31/08 o altra legge	Sanzione min. – max Euro	Sanzione favorevole P.M.R. Euro	NOTE
A T T R E Z Z A T U R A D I P E S C A D I L E T T A N T I S T I C A	Pescare con attrezzi non consentiti dal R.P.P. alla pesca dilettantistica	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 8 R.P.P.	147 c.1 lett. B	103,00 - 619,00	206,00	15
	Pescare con più di 3 (tre) canne/lenza o occupando più di 10 metri	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 8 c.1 lett. D	147 c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	14 15
	Pescare con canna/lenza dotata di più di 5 (cinque) ami o altre esche, singole, artificiali o naturali, per canna/lenza	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 8 c.1 lett. A	147c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	15
	Pescare da natante non appoggiato a riva nelle acque di tipo C	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 8 c.2 R.P.P.	147 c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	14 16
	Pescare da natante con ecoscandaglio	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 8 c.2	147c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	14
	Pescare con la bilancia/bilancella con lato superiore a 1,5 metri	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 8 c.1 lett. C R.P.P.	147c.1 lett. B	103,00 - 619,00	206,00	-
	Pescare con la bilancia/bilancella avente maglie inferiori a 10 mm	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 8 c.3 R.P.P.	147c.1 lett. B	103,00 - 619,00	206,00	-
	Pescare con la bilancia/bilancella avente palo di manovra superiore a 10 metri	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 8 c.3 R.P.P.	147c.1 lett. B	103,00 - 619,00	206,00	-
	Pescare con la bilancia/bilancella a una distanza inferiore a 15 metri da un altro pescatore	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 8 c.3 R.P.P.	147 c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	14
	Pescare con la bilancia o il bilancione in corsi d'acqua dove vige il divieto di pesca con reti	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 8 c.3 R.P.P.	147 c.1 lett. B	103,00 - 619,00	206,00	-
	Pescare con il bilancione avente palo di manovra superiore a 10 metri	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 8 c.3 R.P.P.	147 c.1 lett. B	103,00 - 619,00	206,00	-
	Pescare con il bilancione al di fuori dei corsi d'acqua individuati dal R.P.P.	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 8 c.3 R.P.P.	147 c.1 lett. B	103,00 - 619,00	206,00	-
	Pescare con il bilancione avente una rete di lato superiore a 4 m (fiume Po) 3 m (fiume Adda)	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 8 c.3 R.P.P.	147 c.1 lett. B	103,00 - 619,00	206,00	-
	Pescare con il bilancione avente maglie inferiori a 20 mm	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 8 c.3 R.P.P.	147 c.1 lett. B	103,00 - 619,00	206,00	-
	Pescare con il bilancione nel fiume Adda con imbarcazione non appoggiata a riva	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 8 c.3 R.P.P.	147 c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	16
	Pescare con la rete della bilancia appesa ad una fune che attraversa il corpo idrico	149 c.2 lett. E	R.P.P.	147 c.1 lett. B	103,00 - 619,00	206,00	-

	Tipologia della violazione	*Articolo violato L.R. 31/08	Altre disposizioni violate	*Articolo sanzione L.R. 31/08 o altra legge	Sanzione min. - max Euro	Sanzione favorevole P.M.R. Euro	NOTE
<b>PERIODI E MISURE MINIME</b>	Mancato rilascio immediato dei pesci in violazione delle disposizioni provinciali vigenti in materia di misure minime	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 3 c.6 R.P.P	147c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	14 22a
	Mancato rilascio immediato dei pesci in violazione delle disposizioni provinciali vigenti in materia di periodi di divieto	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 2 c.3 art. 3 c.6 R.P.P	147c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	14 22a
	Mancato rilascio immediato delle carpa (Cyprinus carpio) quando il singolo pesce supera gli 8 (otto) Kg di peso	146 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 3 c.7 P.I.P.	147c.1 lett. L	51,00 - 154,00	51,33	22a
	Violazione delle quantità massima di cattura giornaliera di fauna ittica	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 3 R.P.P	147 c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	14 22b
	Violazione delle disposizioni a tutela degli storioni autoctoni	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 5	147 c.1 lett. C	1.032,00 - 6.197,00	2.064,00	-
<b>CARP FISHING</b>	Pescare con la tecnica Carp Fishing (con boiles ed esche similari) nel periodo in cui vige l'obbligo di reimmissione della carpa	146 c.2	R.P.P.	147 c.1 lett. L)	51,00 - 154,00	51,33	17
<b>ESCHE E PASTURE</b>	Superare i limiti di utilizzo e detenzione di esche e pasture	146 c.1 lett. M	R.P.P.	147 c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	14 22a
	Detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso	146 c.2	R.P.P.	147 c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	14
	Detenere un quantitativo di esca e pastura maggiore a 500 g. di larva di mosca carnaria nelle acque tipo A e C	146 c.1 lett. M	R.P.P.	147 c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	14
<b>GARE DI PESCA</b>	Effettuare gare di pesca (temporanee) senza l'autorizzazione della Provincia	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 13 P.I.P. R.P.P. Decreto Provinciale	147 c.1 lett. L	51,00 - 154,00	51,33	-
	Violare le disposizioni vigenti in materia di gare di pesca, previste dalla regolamentazione provinciale o contenute nel decreto autorizzativo provinciale (gara di pesca temporanea)	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 13 P.I.P. R.P.P. R.P.G.P. Decreto Provinciale	147 c.1 lett. L	51,00 - 154,00	51,33	22a 22b

	Tipologia della violazione	*Articolo violato L.R. 31/08	Altre disposizioni violate	*Articolo sanzione L.R. 31/08 o altra legge	Sanzione min. - max Euro	Sanzione favorevole P.M.R. Euro	NOTE
<b>CAMPI GARA FISSI PROVINCIALI</b>	Svolgere attività di pesca nei campi gara fissi provinciali senza il permesso del soggetto gestore	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 13 P.I.P. D.G.P. affidamento campi gara fissi provinciali	147 c.1 lett. L	51,00 - 154,00	51,33	18
	Pescare sul Canale Navigabile nel tratto prospiciente il campo gara dove vige il divieto di pesca permanente	146 c.2	R.R. 9/03 art. 13 P.I.P.	147 c.1 lett. L	51,00 - 154,00	51,33	-
	Utilizzare la nassa (viva) nei tratti destinati a campo gara sul Canale Navigabile ad eccezione durante le gare di pesca regolarmente collocate dal soggetto gestore	146 c.2	P.I.P. R.P.P.	147 c.1 lett. L	51,00 - 154,00	51,33	-
	Violare le disposizione definite dalla normativa provinciale sui campi gara fissi provinciali	146 c.2	P.I.P. R.P.P. R.P.G.P.	147 c.1 lett. L	51,00 - 154,00	51,33	-
<b>PESCA NOTTURNA</b>	Esercitare la pesca non da terra con più di tre canne o con altri attrezzi o tecniche non consentite	149 c.2 lett. E	R.P.P.	147 c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	14
	Catturare e detenere fauna ittica di cui è vietata la cattura in orario notturno	149 c.2 lett. E	R.P.P.	147 c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	14
<b>ATTREZZATURA E ATTIVITA DI PESCA PROFESSIONALE</b>	Pescare con reti aventi maglie inferiori al consentito	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 11 c.3 R.P.P.	147 c.1 lett. H	154,00 - 516,00	172,00	-
	Pescare con reti in periodo di divieto	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 11 c.3 R.P.P.	147 c.1 lett. H	154,00 - 516,00	172,00	-
	Pescare con attrezzi non previsti per la pesca professionale	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 11 c.3 R.P.P.	147 c.1 lett. H	154,00 - 516,00	172,00	-
	Pescare con attrezzi sprovvisti di gavitello (numero) provinciale	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 11 c.3 lett. C	147 c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	14
	Pescare in acque non destinate alla pesca professionale	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 11 c.3 R.P.P.	147c.1 lett. H	154,00 - 516,00	172,00	-
	Pescare con attrezzi non consentiti violando le limitazioni gravanti su dette acque	149 c.2 lett. E	R.R. 9/03 art. 11 c.3 R.P.P.	147c.1 lett. H	154,00 - 516,00	172,00	-



	Tipologia della violazione	*Articolo violato L.R. 31/08	Altre disposizioni violate	*Articolo sanzione L.R. 31/08 o altra legge	Sanzione min. – max Euro	Sanzione favorevole P.M.R. Euro	NOTE
IMMISSIONE E REIMMISSIONE ITTIOFAUNA	Immettere fauna ittica senza l'autorizzazione della Provincia	140 c.5	R.R. 9/03 art. 16	147 c.1 lett. I	516,00 - 1.549,00	516,33	19
	Violazione delle disposizioni contenute nel decreto autorizzazione provinciale	140	Decreto autorizzativo provinciale	147 c.1 lett. L	51,00 - 154,00	51,33	-
	Reintroduzione nel corpo idrico ittiofauna alloctona "indesiderata" per la quale vige il divieto di reimmissione	138 c.2 lett. C	R.R. 9/03 art. 3 c. 9 R.P.P.	147 c.1 lett. L	51,00 - 154,00	51,33	-
	Immettere ittiofauna nei corsi/specchi d'acqua senza la certificazione sanitaria prevista	138 c.6	P.I.P. R.P.I.I.	147 c1 lett. L	51,00 - 154,00	51,33	20
ELETTROSTORDITORE	Utilizzare elettrostorditore sprovvisti del decreto autorizzativo della Provincia	140 c. 6 lett. A	-	147 c 1 lett. I	516,00 - 1.549,00	516,33	-
LINEE ELETTRICHE AEREE	Pescare o transitare con canne montate ad una distanza inferiore ai 40 m dalle linee elettriche aeree	146 c. 2	P.I.P.	147 c.1 lett. L	51,00 - 154,00	51,33	-
CENTRI PRIVATI DI PESCA	Il soggetto titolare dell'autorizzazione immette ittiofauna non prevista dal Decreto autorizzativo Provinciale di Centro Privato di Pesca (C.P.P.)	140 c.5	R..R 9/03 art. 16 Decreto aut. Provinciale	147 c.1 lett. I	516,00 - 1.549,00	516,33	-
	Mancato rispetto delle prescrizioni previste dal decreto autorizzativo provinciale di Centro Privato di Pesca C.P.P. da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione	149 c.2 lett. E	R.R 9/03 art. 16 Decreto aut. Provinciale	147 c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	-

	Tipologia della violazione	*Articolo violato L.R. 31/08	Altre disposizioni violate	*Articolo sanzione L.R. 31/08 o altra legge	Sanzione min. - max Euro	Sanzione favorevole P.M.R. Euro	NOTE
ASCIUTTE DEI CORSI D'ACQUA	Mancata comunicazione alla Provincia della messa in asciutta dei bacini o corsi d'acqua	141 c.5	-	147 c.1 lett. C	1.032,00-6.197,00	2.064,00	23
	Violazione delle prescrizioni contenute nel decreto della Provincia poste a tutela della fauna ittica	141 c.6	Decreto Provinciale R.P.P.	147 c.1 lett. C	1.032,00 - 6.197,00	2.064,00	23
	Moria di ittiofauna a causa del mancato recupero del pesce da parte del soggetto intestatario del decreto provinciale contenete le prescrizioni a tutela della fauna	141 c.7	Decreto Provinciale	147 c.1 lett. C	1.032,00 - 6.197,00	2.064,00	23
	Pescare durante l'asciutta completa dei corsi d'acqua	146 c.1 lett. H	Decreto Provinciale	147 c.1 lett. G	154,00 - 464,00	154,67	11
D I V I E T I G E N E R A R L I	Usare dinamite o altro materiale esplosivo o la corrente elettrica per stordire o uccidere la fauna ittica	146 c.1 lett. A	R. D.1604/31 art. 6 c.1	147c.1 let. D	1.549,00 - 7.746,00	2.582,00	24
	Gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere ittiofauna <u>senza provocare moria di ittiofauna</u> o altra fauna acquatica	146 c.1 lett. B	-	147 c.1 lett. D 1° capoverso	1.549,00 - 7.746,00	2.582,00	11
	Gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere ittiofauna <u>con avvenuta moria di ittiofauna</u> o altra fauna acquatica	146 c.1 lett. B	-	147 c.1 lett. D 2° capoverso	2.582,00 - 9.296,00	3.098,67	11
	Collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca, occupando più di un terzo della larghezza del corpo idrico	146 c.1 lett. C	-	147 c.1 lett. G	154,00 - 464,00	154,67	11
	Usare il guadino per pescare l'ittiofauna (e non - come previsto dalla legge - come ausilio per il recupero del pesce già allamato)	146 c.1 lett. D	-	147 c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	14
	Pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'apparato boccale	146 c.1 lett. E	-	147 c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	14
	Pescare con le mani	146 c.1 lett. F	-	147 c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	14
	Pasturare con l'uso di sangue solido e liquido o con l'uso di sostanze chimiche	146 c.1 lett. I	-	147 c.1 lett. G	154,00 - 464,00	154,67	11

	Tipologia della violazione	*Articolo violato L.R. 31/08	Altre disposizioni violate	*Articolo sanzione L.R. 31/08 o altra legge	Sanzione min. – max Euro	Sanzione favorevole P.M.R. Euro	NOTE
D I V I E T I  G E N E R A R L I	Pescare prosciugando corsi o bacini, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietra, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili, o smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando mezzi non previsti dalla legge	146 c.1 lett. G	-	147 c.1 lett. G	154,00 - 464,00	154,67	11
	Usare sangue solido come esca	146 c.1 lett. L	-	147 c.1 lett. G	154,00 - 464,00	154,67	11
	Usare fonti luminose	146 c.1 lett. N	-	147 c.1 lett. G	154,00 - 464,00	154,67	11
	Pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio	146 c.1 lett. O	-	147 c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	14
	Collocare nelle acque reti e altri attrezzi di pesca (escluso canna lenza) a meno di 40 m dalle strutture di risalita dei pesci, dalle opere idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti	146 c.1 lett. P	-	147 c.1 lett. G	154,00 - 464,00	154,67	11
	Abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze	146 c.1 lett. Q	-	147 c.1 lett. E	51,00 - 154,00	51,33	14
	Usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo B e C durante il periodo di divieto di pesca alle trote e al temolo	146 c.1 lett. R	-	147 c.1 lett. G	154,00 - 464,00	154,67	11
	Manovrare paratie a scopo di pesca	146 c.1 lett. S	-	147 c.1 lett. G	154,00 - 464,00	154,67	11

## LEGENDA

\* Le lettere dei comma degli articoli sono indicati in maiuscolo

- 1) Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto ad alcuna sanzione, purché provveda alla esibizione della stessa alla Provincia entro 8 (otto) giorni dalla data della richiesta di esibizione (L.R. 31/08 art. 147 comma 5).
- 2) La Regione Emilia Romagna ha approvato la Legge Regionale n. 11 del 7.11.12 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne" che definisce nella regione citata nuove disposizioni in materia di licenze di pesca. In Emilia Romagna vengono rilasciate i seguenti tipi di licenza: tipo A per pescatori di mestiere, tipo B per i pescatori sportivi (con durata di un anno) e tipo C che autorizza i residenti e i non residenti a pescare per 30 giorni pagando il 30% della tassa annuale. Ai sensi della sopra citata legge della Regione Emilia Romagna a licenza è costituita dal solo versamento alla Regione (non esiste più la licenza come libretto). Le licenze attualmente in vigore (rilasciate ai sensi della precedente normativa vigente in Emilia Romagna) valgono pertanto fino alla scadenza del versamento, dopodiché sarà sufficiente rifare il versamento in posta (accompagnato da un documento di identità).
- 3) Ai sensi degli artt. 18 e 19 e succ. mod. del R.R. 09/03 a partire dal 27 luglio 2003 le licenze di pesca cat. A (professionale) e cat. B (dilettantistica) hanno una validità di 10 anni dalla data di rilascio del libretto, pertanto, alla data di aggiornamento del presente prontuario (settembre 2013), tutte le licenze di pesca - in corso di validità - hanno una validità di 10 anni.
- 4) Ai sensi dell'art. 18 comma 5 del Regolamento Regionale n. 9 del 22 maggio 2003 e succ. mod. la ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale, limitatamente all'anno di validità, deve essere allegata alla licenza di pesca. La ricevuta ha validità dalla data indicata sulla licenza di pesca fino alle ore 24 dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
- 5) Ai sensi dell'art. 18 comma 6 del Regolamento Regionale n. 9 del 22 maggio 2003 e succ. mod. la tassa regionale, a livello di rinnovo annuale, deve essere versata non prima di 15 giorni dal giorno e mese di rilascio della licenza di pesca (libretto).
- 6) Il permesso turistico di pesca dilettantistico ha una durata di 15 giorni ed è equiparato alla licenza di pesca cat. B. È valida solo in Provincia di Cremona e se utilizzata nei corsi d'acqua indicati dal P.I.P.
- 7) Con D.G.P. n. 736 del 09.12.08 il permesso turistico è stato quantificato in € 15,00 da versare su conto corrente postale della Provincia di Cremona.
- 8) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa della L. 689/81 art. 32. L'importo della sanzione è stato elevato dalla L. 603/61 art. 3, nonché dalla L. 689/81 art. 114 comma 1 in relazione all'art. 113 comma 1 della stessa legge.
- 9) Fermo restando quanto disposto dal R.D. 1604/31 in materia di diritti esclusivi di pesca, nei corsi d'acqua interessati (vedi nota successiva) vige quanto disposto in materia di pesca dalla L.R. 31/08, dal P.I.P. e R.P.P., quindi ogni violazione alle disposizioni vigenti sopra citate, deve essere sanzionata secondo quanto previsto dalla L.R. 31/08 art. 147.
- 10) Sul sito della Provincia [www.provincia.cremona.it](http://www.provincia.cremona.it) (nella sezione caccia pesca/pesca) è disponibile l'elenco delle acque soggette a diritti esclusivi di pesca convenzionate F.I.P.S.A.S.
- 11) In caso di recidività della violazione è prevista la sospensione della licenza fino a 6 mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a 36 mesi - ai sensi della L.R. 31/08-art. 147 comma 1 lett. G.
- 12) La pesca subacquea è consentita solo nei laghi, pertanto in provincia di Cremona tale pratica di pesca è sempre vietata.
- 13) La violazione viene sanzionata ai sensi del P.I.P. e della normativa sulla pesca.
- 14) In caso di recidività della violazione è prevista la sospensione della licenza fino a 3 mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a 12 mesi - ai sensi della L.R. 31/08 - art. 147 comma 1 lett. E.
- 15) È irrilevante se la canna lenza possiede o meno il mulinello.
- 16) Il Regolamento Pesca Provinciale vigente stabilisce che "La pesca da natante, anche in movimento, è consentita esclusivamente di giorno nel fiume Po. Nelle restanti acque l'attività è consentita esclusivamente di giorno con l'imbarcazione appoggiata stabilmente alla riva, secondo le disposizioni definite dalla normativa vigente, salvo deroghe specifiche che possono essere concesse dalla Provincia, sentite la Consulta Pesca e la Commissione Consiliare competente."
- 17) Il divieto di pesca inerente il "Carp Fishing" (vigente durante il periodo in cui è in vigore l'obbligo di re immissione immediata della carpa) non è valido durante le gare di pesca regolarmente autorizzate.
- 18) Con D.G.P. n. 55 del 02.02.11 la Provincia di Cremona ha approvato (ai sensi dell'art. 134 comma 6 della L.R. 31/2008) la Convenzione con la Sezione Provinciale Pesca Sportiva ed Attività Subacquee di Cremona convenzionata F.I.P.S.A.S. (con scadenza 31.12.15) relativa alla gestione dei tratti di corso d'acqua in cui sono stati individuati i campi gara fissi provinciali, così come previsto dal Piano Ittico Provinciale e dal Regolamento Provinciale delle Gare e Manifestazioni di Pesca vigenti. All'interno dei tratti in cui sono individuati i campi gara

fissi provinciali, il soggetto gestore esige che la pesca dalla riva venga esercitata da persone - in possesso di regolare licenza di pesca dilettantistica - in regola con il pagamento annuale della tessera associativa FIPSAS.

- 19)** In tale casistica (a livello di violazione) non rientra la fauna ittica alloctona indesiderata (dove vige il divieto di re immissione) immessa dopo averla catturata durante l'attività di pesca.
- 20)** L'illecito va comunicato al Servizio Sanitario Veterinario dell'A.S.L. che applicherà al trasgressore le sanzioni previste dalla propria normativa di riferimento.
- 21)** Nei corsi d'acqua posti in provincia di Cremona l'utilizzo della fiocina non è consentito.
- 22 a)** Relativamente alle gare di pesca regolarmente autorizzate, vedesi quanto definito in merito dal R.P.P. in materia di "periodi in cui vige l'obbligo di re immissione", "misure minime" e detenzione ed utilizzo di "esche e pasture".
- 22 b)** Relativamente alle gare di pesca regolarmente autorizzate, vedesi quanto definito in merito dall'art. 3 del R.R. 9/03 in materia di "quantità massima di cattura giornaliera".
- 23)** Le disposizioni individuate dalla L.R. 31/08 art. 141 non si applica ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d'acqua naturali ed ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura (L.R. 31/08 art. 141 comma 9).
- 24)** Violazione di carattere penale punita ai sensi del R.D. 1604/31 art. 6/1, modificato dal R. D. 1183/38 art 1, con pena che prevede l'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da € 51,64 a € 103,29. E' atto dovuto la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica territorialmente competente secondo le modalità previste per la qualifica dell'agente accertatore.

---

Altre disposizioni generali sulle sanzioni amministrative stabilite dalla L.R. 31/08

- La sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di trasgressione da un minore di anni 18 (L.R. 31/08 art. 147 comma 2).
- La sanzione è raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso di violazioni commesse da soggetti a cui è stata sospesa la licenza di pesca (L.R. 31/08 art. 147 comma 3).
- Gli attrezzi ed i materiali non consentiti utilizzati per commettere infrazioni devono essere immediatamente sequestrati con contestuale compilazione del verbale di sequestro (L.R. 31/08 art. 147 comma 8).
- La fauna ittica catturata comunque detenuta in violazione della normativa regionale e provinciale vigente in materia di pesca deve essere immediatamente confiscata. Se ancora viva e vitale e appartiene a specie ittiche autoctone è necessario procedere alla sua immediata reimmissione nelle acque; in caso contrario è acquisita dalla Provincia che provvede alla sua destinazione (L.R. 31/08 art. 147 comma 10).